

Firmato digitalmente da:

VITO MAURIZIO LA ROCCA

Firmato il 31/05/2023 11:16

Seriale Certificato: 6621626352228742706

Valido dal 05/03/2021 al 05/03/2024

ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1



COMUNE DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con D.P.R. in data 23/05/2019, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Verbale di deliberazione n. 67 del 31 maggio 2023

OGGETTO: Riconoscimento del Debito Fuori Bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del TUEL in esito all'istruttoria formulata sull'istanza di ammissione al passivo inviata da **SCIORTINO MARGHERITA (Fasciolo n. 106)**

L'anno duemilaventitre, il giorno 31 del mese di maggio, alle ore 9.00 e seguenti, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. in data 23/05/2019, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/00, con l'intervento dei Signori:

	CARICA	PRESENTE
Dott. Scalisi Giuseppe	Presidente	SI
Dott. La Rocca Vito Maurizio	Componente	SI
Dott. Liotta Raimondo	Componente	SI

giusto quanto previsto dal Regolamento per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza dell'OSL, approvato con deliberazione n. 17 del 13 maggio 2022, la seduta si svolge in videoconferenza e si ha convenzionalmente per effettuata presso gli Uffici del Comune di Castelvetrano, con l'assistenza del Vice Segretario Generale, Avv. Simone Marcello Caradonna, nella qualità di segretario verbalizzante.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 05 del 15 febbraio 2019, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Castelvetrano;
- con D.P.R. in data 23 maggio 2019, è stata decretata, su proposta del Ministro dell'Interno, la nomina della Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

- in data 10 giugno 2019, ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, con deliberazione n. 1 è avvenuto l'insediamento della Commissione Straordinaria di Liquidazione presso l'Ente;
- con deliberazione n. 28 del 17.02.2020, la Giunta Municipale ha aderito alla procedura semplificata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 258 del D. L.gs. n. 267/2000;

VISTA l'istanza prodotta dall'Avv. PIZZITOLA ANGELO per **SCIORTINO MARGHERITA**, assunta al protocollo di entrata n. **31147 del 01/08/2019** con la quale la stessa, ai sensi dell'art.254 comma 2 del d.lgs. 267/2000, ha richiesto l'ammissione, quale creditore del Comune di Castelvetro (TP), alla massa passiva della, procedura di liquidazione del dissesto finanziario dell'Ente per l'importo complessivo di euro **1.918,02** riferite alla sorte capitale ed alle spese legali inerenti il Decreto Ingiuntivo n. **304/2018** non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo in data **28/12/2018**;

TENUTO CONTO:

- che con nota **41614 del 24/10/2019**, sollecitata con nota **49022 del 03/12/2020** questa Commissione ha richiesto di procedere alle verifiche ed alle attività istruttorie indicate al punto 6 del dispositivo della deliberazione dell'OSL n. 3 del 25/06/2019 volte a verificare "... se sussistano le determinazioni di liquidazione già adottate dai competenti Uffici, idonee a verificare la certezza, la liquidità ed esigibilità dei crediti" e a fornire riscontro;
- la predetta istruttoria, conclusa a seguito del riscontro fornito dal Responsabile della Direzione XI con nota prot. **14701 del 08/04/2022**, non ha permesso di raggiungere elementi sufficienti alla positiva conclusione;
- che, pertanto, con nota prot. **22708 del 03/06/2022** è stato dato avvio al procedimento finalizzato alla delibazione di non ammissibilità della istanza in parola, dando comunicazione che per il credito in parola non è stata fornita dagli Uffici comunali l'attestazione di certezza, liquidità ed esigibilità, ai sensi dell'art. 254, 4° comma del D. L.gs. n. 267/2000, nonché la dimostrazione che ricorrano i presupposti per il riconoscimento del Fuori Bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. e) del medesimo TUEL, data l'assenza di elementi certi sul rispetto del paragrafo 5.2, dell'allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011, non consentendo a questo Organismo di adottare il provvedimento che, oltre ad accertare l'an ed il quantum del debito, a norma dell'art. 194, comma 1, lett. e), avrebbe dovuto procedere alla riconduzione del debito al sistema del bilancio "nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza";
- che l'Avv. PIZZITOLA ANGELO ha prodotto osservazioni avverso l'avvio del procedimento di delibazione di non ammissibilità di cui sopra, osservazioni acquisite al prot. 22722 del 03/06/2022, evidenziando che il credito risulta fondato su Decreto Ingiuntivo meglio sopra individuato;
- che questo Organismo, con nota prot. **21054 del 13/04/2023**, in accoglimento delle osservazioni presentate, ha comunicato l'archiviazione del procedimento, con la conseguente ammissione dell'istanza alla massa passiva ed il riavvio del procedimento istruttorio volto al riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, lettera a) del D. L.gs. n. 267/2000 in presenza di Decreto Ingiuntivo non opposto, al legale dei ricorrenti, anche ai fini dell'eventuale ulteriore partecipazione al procedimento, a seguito della quale non risulta pervenuta alcuna osservazione;
- che con la medesima nota di riavvio del procedimento 21054 del 13/04/2023 sono stati forniti al Legale del creditore le seguenti precisazioni ai fini dell'adozione della deliberazione di riconoscimento di debito derivante da D.I. non opposto: "... *questo Organismo darà seguito alla giurisprudenza della Corte dei Conti che ha ripetutamente osservato come, la fattispecie del riconoscimento di debiti derivanti da provvedimenti giudiziari esecutivi, presenti elementi*

di specificità che la distinguono dalle altre tipologie considerate dall'art. 194 TUEL, in quanto, in questo caso, l'obbligazione debitoria si impone all'ente "ex se", in virtù della forza imperativa dell'atto proveniente dal giudice che vincola ad eseguirlo. L'ente, ed in questo caso l'OSL, provvederà a saldare il debito derivante dal D.I. non opposto, effettuandone il pagamento, indipendentemente da qualsivoglia manifestazione di giudizio in ordine alla legittimità della spesa, che, come indicato nella comunicazione di avvio del procedimento di non ammissibilità, non è stata rinvenuta nella fonte da cui promana. Pertanto, nel caso specifico, seguendo la giurisprudenza prevalente della Suprema Corte, ripresa più volte dalla Magistratura Contabile, si comunica che questo Organismo provvederà al riconoscimento del DFB, ex art. 194, lettera a) del D. L.gs n. 267/2000, fermo restando che il riconoscimento del debito fuori bilancio non costituisce fattispecie idonea a produrre i medesimi effetti negoziali riconducibili alla sottostante fattispecie legale, infatti, come detto la giurisprudenza assolutamente prevalente configura questa tipologia di atti di riconoscimento di debito come strumento di reintegrazione patrimoniale."

PRESO ATTO di quanto deliberato dalla Commissione con atto n. 11 del 24/09/2021 in ordine al riconoscimento di eventuali debiti fuori bilancio, sulla scorta degli apporti giurisdizionali e dei pareri fin qui resi dalla Corte dei Conti (in ultimo Deliberazione n. 64/2021/PAR della SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA) con i quali è stata definita *"la competenza dell'OSL al riconoscimento dei debiti fuori bilancio rivenienti da atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato con riguardo a tutte le fattispecie dei cui all'art. 194 del TUEL"*, ove "riconoscimento" va inteso in senso a tecnico, infatti, diversamente opinando si realizzerebbe una duplicazione di funzioni e o di attività, contraria alle esigenze di celerità e certezza delle risultanze proprie della procedura di liquidazione;

TENUTO CONTO:

- che, sulla scorta dell'istruttoria condotta, questa Commissione ha accertato che il credito vantato alla data del 31 dicembre 2017 nei confronti del Comune di Castelvetro, derivante dal predetto D.I. è di euro **1.918,02** (di cui euro **656,60** per compensi professionali liquidati nel D.I.)
- che emerge una fattispecie creditoria per la quale è necessario riconoscere il Debito Fuori Bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) del TUEL;

CONSIDERATO, altresì, che, sulla base delle percentuali previste dall'art. 258, comma 3, del TUEL fissate con la richiamata deliberazione della Commissione n. 11 del 24/09/2021, è possibile definire transattivamente le pretese del creditore così come indicato nella tabella che segue:

	ANNO	IMPORTO D.I.	SPESE LEGALI	LORDO TRANSAZIONE	%	NETTO TRANSAZIONE
304/2018	2016	1.261,42	656,60	1.918,02	40%	767,21

RITENUTO, pertanto, riconoscere il Debito Fuori Bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del TUEL per l'importo complessivo di euro **767,21** per come dettagliatamente indicato nella tabella sopra riportata;

DATO ATTO che, l'accettazione della proposta transattiva comporta la rinuncia espressa ad ogni altra pretesa, inclusi interessi e oneri accessori;

Per le sopra esposte motivazioni e considerazioni, con votazione unanime

DELIBERA


1. **PRENDERE ATTO** dell'esito dell'istruttoria formulata sull'istanza prodotta dall'Avv. PIZZITOLA ANGELO per **SCIORTINO MARGHERITA**, assunta al protocollo di entrata n. 31147 del 01/08/2019 per la quale questa Commissione ha definito una proposta transattiva pari ad euro **767,21**;
2. **RICONOSCERE** il Debito Fuori Bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del TUEL per l'importo complessivo di euro **767,21** per come dettagliatamente indicato nella tabella riportata in premessa;
3. **DATO ATTO** che, l'accettazione della proposta transattiva comporta la rinuncia espressa ad ogni altra pretesa, inclusi interessi e oneri accessori;
4. **TRASMETTERE** copia della presente deliberazione al Comune di Castelvetro per tutti gli adempimenti consequenziali ed in particolare:
 - al Sindaco;
 - al Segretario Generale per l'invio alla Sezione Regionale di Controllo per la Sicilia della Corte dei Conti;
 - Alla Direzione Servizi Finanziari;
 - alla Direzione Servizi Generali del Comune per l'inserimento in elenco nell'Home page del sito web istituzionale del Comune al link "Commissione Straordinaria di liquidazione";
5. **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.P.R. 378/1993;

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

F.to dott. Scalisi Giuseppe

F.to dott. La Rocca Vito Maurizio

F.to dott. Liotta Raimondo



Il Vice Segretario Generale
F.to Avv. Simone Marcello Caradonna

Firmato digitalmente da: Raimondo Liotta
Organizzazione: COMUNE DI PALERMO/80016350821
Data: 31/05/2023 12:44:14